



COMUNE di BONDENO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE E DELLA GESTIONE DI DEHORS

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 18 aprile 2007
Modificato con DCC. N. 90 del 25 ottobre 2007

Indice

- Art. 1 - Oggetto e definizioni
- Art. 2 - Tipologie e caratteristiche dei dehors
- Art. 3 - Limiti per l'installazione di dehors
- Art. 4 - Attività svolte nei dehors
- Art. 5 - Procedimento per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors
- Art. 6 - Durata della concessione e canone
- Art. 7 - Modalità di gestione delle strutture ed orari di somministrazione
- Art. 8 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors
- Art. 9 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors
- Art. 10 - Manutenzione dei dehors
- Art. 11 - Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Disposizioni transitorie
- Art. 14 - Disposizioni applicabili alle attività esercitate all'aperto nei dehors insistenti su aree private
- Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di dehors, nonché, al fine di limitare il disturbo alla quiete pubblica, le limitazioni di esercizio delle attività esercitate in aree all'aperto attigue agli esercizi di somministrazione.
2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente su suolo pubblico o su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico, in prossimità di attività autorizzate a somministrare alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private, oppure su aree pubbliche.
3. Per "Amministrazione Comunale" si intende il Comune di Bondeno.
4. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.
5. Per "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico" si intende il vigente regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 27/09/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Tipologie e caratteristiche dei dehors

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
 - c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - f) tipologia 6: altri tipi di copertura diversi dalle tipologie 4 e 5 (es. capanno, padiglione, doppia cappottina ecc.);
2. I materiali degli elementi costituenti i dehors, dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:
 - a) Coperture: dovranno essere realizzate con ombrelloni di dimensioni adeguate e di pertinenzialità con l'edificio ad esso collegate.

Teli, tende, o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire.

Tali strutture, saranno soggette al parere della competente Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio.

I tessuti di copertura dovranno essere in materiale idrofugo ed ignifugo, comunque non con materiali lucidi.

Nelle aree del centro storico (zona A) e/o di particolare pregio, le colorazioni delle coperture dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.

Le strutture portanti delle coperture a protezione dei dehors, dovranno avere una adeguata altezza tale da consentire il passaggio dei pedoni e comunque non

inferiore a 2,10 m. dal piano di calpestio, i volant non dovranno essere posti ad un'altezza inferiore a m. 1,90 dal piano di calpestio così come previsto dall'art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale.

- b) Tavolini e sedie: Nelle aree del centro storico (zona A) o di particolare pregio, dovranno essere in materiale di pregevole fattura, di colorazioni consone al decoro del contesto; saranno comunque soggette al parere della competente Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio.”
- c) Pedane: ove consentite, dovranno essere tessili o galleggianti, realizzate con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione in legno o piastrelloni. Nelle aree mercatali è ammesso l'utilizzo di lamiere metalliche.
- d) Parapetti: le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti, vetrate, dovranno avere una altezza massima di mt. 1,20. Nelle aree del centro storico (zona A) o di particolare pregio, dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.
- e) Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte.
- f) Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o simili.
- g) Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55. Dovrà essere presentata copia della “dichiarazione di conformità”, rilasciata ai sensi della Lg. 46/90 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla “messa a terra “ del dehors. Nelle aree del centro storico (zona A) o di particolare pregio, non è ammesso l'utilizzo di tubi fluorescenti.

Art. 3 - Limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare alimenti e bevande che dispongono di servizi igienici per gli utenti.
2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.
3. Al fine di consentire il transito pedonale l'occupazione dei marciapiedi in centro abitato, così come previsto dall'articolo 20 del Codice della Strada, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Per occupazioni riguardanti marciapiedi, nelle aree del centro storico (zona A) o di particolare pregio in deroga a quanto sopra stabilito, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20.
4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.
6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.
7. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite nel Regolamento del Codice della Strada a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
8. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia 1, di cui al precedente art. 2, comma 1.
9. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) e sulle strade locali interzonali, così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Per quanto riguarda le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) dette limitazioni possono essere modificate dai criteri applicativi del Nuovo Codice della Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana, in presenza di condizioni e valutazioni che ne rendano possibile la modifica.
10. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) nell'intero territorio comunale è limitata a due posti auto.
11. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.
12. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati.

Art. 4 - Attività svolte nei dehors

1. I dehors non devono essere adibiti ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali preventivamente autorizzati dal competente settore comunale. Detti intrattenimenti sono vietati nei seguenti orari: dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 23,30 alle 8,00.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che consentono vincite in denaro.
4. Il funzionamento degli altri apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, è consentito esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
5. Al di fuori degli orari consentiti per l'uso degli apparecchi previsti al comma 4, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie atte ad impedire il loro utilizzo.
6. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietato qualsiasi tipo di diffusione sonora nei seguenti orari: dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 23,30 alle 8,00.

Art. 5 - Procedimento per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda all'ufficio comunale competente, da parte del titolare dell'attività di somministrazione. La domanda deve essere redatta su apposita modulistica fornita dal Comune e corredata dalla documentazione atta a comprovare le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors, come definite dal precedente art. 2.
2. Qualora la richiesta di nuova concessione o di rinnovo sia relativa a tipologie di dehors già autorizzate e non siano intervenute variazioni, la documentazione che definisce le caratteristiche degli elementi che compongono dette tipologie, già agli atti del Comune, è sostituita da autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari e che non sono intervenute modifiche rispetto alla concessione precedente.
3. L'istruttoria è curata dal competente Settore comunale che provvederà alla acquisizione dei pareri obbligatori resi dai seguenti servizi: polizia municipale, servizio urbanistica, servizio manutenzione e di altri enti pubblici e/o gestori di pubblici servizi eventualmente interessati segnalati dai predetti servizi comunali.
4. Ai fini della valutazione delle caratteristiche dei dehors, per un miglior inserimento nel contesto edilizio/urbanistico ed ambientale di riferimento, le nuove richieste di permesso di costruire e/o le varianti essenziali così come definite dall'art. 23 della L.R. 31/02 sono soggette al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, (CQAP) prevista dall'art. 3 della citata legge.
5. Il rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors è subordinata all'ottenimento del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio.
6. Per quanto concerne il termine per il rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors si applica l'art. 5 del vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 - Durata della concessione e canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors può essere temporanea o permanente ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 9 del vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, la concessione per l'installazione di dehors potrà avere una durata massima di 12 mesi.

3. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i dehors, provvedendo al completo ripristino dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione dei dehors, addebitando le spese all'esercente.

Art. 7 - Modalità di gestione delle strutture ed orari di somministrazione

1. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, l'attività di somministrazione svolta nei dehors deve cessare nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi alle ore 01,00 e negli altri giorni alle ore 24,00; nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi deve essere interrotto l'utilizzo dell'area occupata con i dehors entro le ore 02,00 mentre negli altri giorni entro le ore 01,00.

2. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione dell'utilizzo dell'area occupata con i dehors:

- tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato;
- gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi o rimossi;
- le tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte;
- dovrà essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 6.

3. Quanto previsto al precedente comma 2 dovrà essere osservato anche in caso di chiusura per ferie dell'esercizio o per sospensione dell'attività di somministrazione.

Art. 8 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato, provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 9 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e dalle strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare della concessione.

2. Per danni arrecati al demanio e al patrimonio comunale, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 10 - Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza nel termine assegnato, revoca la concessione ed ordina la rimozione dei dehors addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni né comunicazioni.

Art. 11 - Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1. La concessione è sospesa:
 - a) per un minimo di un giorno e fino all'adeguamento quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b) da 1 a 5 giorni in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 7 *“Modalità di gestione delle strutture ed orari di somministrazione”*.
2. La concessione è revocata, previa diffida, quando:
 - a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
 - b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
 - c) le attività svolte nei dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico nei termini e secondo le disposizioni previste dall'art. 14 comma 1 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1; per reiterazione si intende la commissione della terza violazione della stessa specie nell'arco di 24 mesi.

Art. 12 – Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 31, comma 3, del Regolamento per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare 27 settembre 2001, O.d.G. n. 98.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00 (pagamento in via breve, entro 60 giorni dalla contestazione, pari a € 150,00) secondo la disciplina prevista dal "Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26 giugno 2003.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. I titolari di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla data di scadenza della concessione stessa, dovranno presentare, entro il 31/12/07 domanda di concessione per l'installazione di dehors di tipologia e caratteristiche conformi a quelle previste dal presente regolamento. Il termine per l'adeguamento delle strutture è fissato al 31/12/2008.

2. Annualmente l'Amministrazione destinerà un fondo per l'adeguamento delle strutture, per contributo in conto interessi le cui modalità di corresponsione saranno definite dalla Giunta Municipale.

3. In caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione (subingresso), dovrà essere presentata una nuova domanda tesa ad ottenere una concessione di occupazione di suolo pubblico conforme alle disposizioni del presente regolamento.

4. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni previste nel presente regolamento.

5. Anche i concessionari di cui al comma 1 sono soggetti alle seguenti norme del presente regolamento: art. 3 limitatamente ai commi 4, 6 e 12, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12.

Art. 14 - Disposizioni applicabili alle attività esercitate all'aperto nei dehors insistenti su aree private

1. Al fine di limitare il disturbo della quiete pubblica, alle attività svolte all'aperto nelle aree private occupate da dehors di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e di circoli privati autorizzati alla somministrazione, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 7 del presente regolamento.

2. L'interruzione dell'utilizzo dell'area privata occupata da dehors di cui all'art. 7 potrà essere effettuata anche mediante l'impiego di misure atte ad impedire l'accesso degli utenti all'area stessa.

Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare approvativa.

